



23107120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Ud. 01/10/2020 - CC

R.G.N. 17145/2019

Rom 23107
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17145-2019 proposto da:

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO PARRELLA;

- *ricorrenti* -

contro

(omissis)

(omissis) , in proprio e nella qualità di eredi di
 (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)
 (omissis)

- *controricorrenti* -

5214
20

avverso la sentenza n. 1791/2019 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.



Rilevato che:

17145/2019

Con atto di citazione notificato il 16 marzo 2006 (omissis)
(omissis) in proprio e quali eredi di (omissis)
(omissis), convenivano davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Pozzuoli per
ottenere il risarcimento dei danni derivati dal decesso del congiunto in un
sinistro stradale avvenuto il (omissis) , in cui egli, guidando un
ciclomotore, si era impattato contro un muretto di contenimento di una aiuola-
isola spartitraffico sita sulla strada comunale ma priva di segnalazione. Il
Comune si costituiva resistendo.

Il Tribunale, qualificata la domanda come fondata sull'articolo 2051 c.c., con
sentenza n. 14304/2013 la rigettava.

(omissis)

proponevano appello, cui controparte resisteva. La Corte d'appello di Napoli,
con sentenza del 29 marzo 2019, dichiarava sussistente una responsabilità
concorrente nella causazione del sinistro in capo al Comune al 70% e al
motociclista al 30%, e conseguentemente condannava il Comune a risarcire
nella misura di € 196.000 ciascuno dei genitori del motociclista deceduto -

(omissis) - e nella misura di € 56.000 ciascuna delle sorelle
- (omissis) -.

Il Comune ha presentato ricorso, che propone un unico motivo. (omissis)
(omissis) si sono difesi con
controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Alla memoria dei controricorrenti
è stata allegata nota spese, in riferimento anche alle spese dell'espletato
procedimento incidentale di cui all'articolo 373 c.p.c.

Considerato che:

1. L'unico motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3
c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 c.c., 115 c.p.c., 2697
c.c. e 1227 c.c.

93

Il motivo prende le mosse dalla trascrizione della motivazione della sentenza d'appello, trascrizione che si estende da pagina 8 a pagina 15 del ricorso. Successivamente il ricorrente nega la sussistenza del nesso causale, richiamando pure la relazione della consulenza tecnica d'ufficio e il rapporto dei carabinieri. Dopodiché effettua una - per quanto, questa volta, più limitata - ulteriore trascrizione della motivazione della sentenza d'appello (ricorso, pagine 26-28) per criticarla ancora in base alla consulenza tecnica d'ufficio. Argomenta quindi il ricorrente sulla pretesa conoscenza che il motociclista avrebbe avuto dello stato dei luoghi, e ciò fondandosi su una frase estratta dalla propria conclusionale di primo grado che sarebbe stata pronunciata da un teste nella sua deposizione. Il motivo, infine, conclude prospettando la responsabilità unica del motociclista.

2. Va subito notato che la premessa che dovrebbe descrivere i fatti di causa consiste nella mera trascrizione della relativa parte della sentenza d'appello (ricorso, pagine 2-6); e quanto al contenuto della sentenza di secondo grado, si trascrive il dispositivo (pagina 7 del ricorso). Il controricorso eccepisce inammissibilità per assemblaggio.

Peraltro, anche a prescindere dall'esteso copia-incolla assemblante che si è sopra segnalato come presente nella illustrazione del motivo, e che può ben dirsi sussistente, come rileva il controricorso, anche nella premessa del ricorso, rileva *ictu oculi* la natura direttamente fattuale dell'unica censura presentata nel ricorso, che persegue in sede di legittimità un vero e proprio grado di merito.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento incidentale di cui all'articolo 373 c.p.c. e del grado - liquidate come da dispositivo - alla controparte, con distrazione al difensore come richiesto.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un



ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate per l'incidente di cui all'articolo 373 c.p.c. in complessivi € 3000 e per il presente giudizio in complessivi € 12.000, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge, con distrazione al difensore come richiesta.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020

Il Presidente
Enrico Scoditti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22 OTT. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

Cinzia Di Prima